



Incentivi CER ed enti religiosi: i D.M. 414/2023 e 22/2024

di Don Lorenzo Simonelli

1. Introduzione.

Con il decreto MASE 23.02.2024, n. 22, che ha definito le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso”, e l’attivazione della Piattaforma per l’invio delle richieste di accesso all’incentivo per la condivisione dell’energia (8.04.2024) si è concluso il regime transitorio relativo alla tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabile.

Dunque, dal 25.04.2024 i principali provvedimenti che in via definitiva disciplinano e incentivano (anche) le Comunità Energetiche Rinnovabili sono:

- il D. Lgs. 8.11.2021, n. 199 che attua la direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
- il Testo Integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell’Autoconsumo Diffuso - TIAD - approvato da Arera con deliberazione del 27.12.2022 n. 727/2022/R/eel, modificata con deliberazione del 30.01.2024 n. 15/2024/R/eel,
- il Decreto MASE 7.12.2023, n. 414 (Decreto CACER) che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in alcune configurazioni di autoconsumo per la condivisione e definisce i criteri e modalità per la concessione dei contributi del PNRR,
- il (già citato) Decreto MASE 23.02.2023, n. 22 e le allegate Regole Operative GSE.

2. Gli incentivi e i contributi del D.M. 414/2023.

Il titolo II del D.M. 414/2023 definisce i nuovi incentivi sulla quota di energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili e inseriti nelle CACER, ovvero le “configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile” (di cui si dirà oltre), mentre il Titolo III disciplina l’ulteriore contributo previsto dal PNRR per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili collocati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (in Italia sono quasi il 70% dei Comuni ma loro popolazione complessiva rappresenta il 21% della popolazione italiana).

La nuova tariffa incentivante (che l’art. 4 precisa aver la forma della tariffa premio) è d’importo variabile in quanto tiene conto di tre fattori:

- il prezzo zonale orario dell’energia;
- la potenza dell’impianto;
- la zona geografica di sua ubicazione.

Detta tariffa incentivante è attribuita, a norma dell’art. 5, alla “quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria”, che l’art. 2 D. Lgs. 199/2021 definisce come “il minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato”.

Dunque, l’importo incentivante che il GSE eroga è tanto maggiore quanto più è simile la quantità di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili immessa in rete in ciascun periodo

orario, e la quantità di energia elettrica prelevata dai membri della CER, tenuto conto solo degli impianti di potenza massima (ciascuno) non superiore a 1 MW che sono nella disponibilità della CER e che sono collocati all’interno della medesima cabina primaria.

Questo tipo di incentivo è definito “in conto esercizio” dalle Regole Operative e tale natura non potrà essere trascurata tanto in ordine alla (eventuale) qualifica commerciale della CER, quanto in merito al trattamento fiscale del contributo.

Oltre alla tariffa incentivante, il Titolo III riconosce il diritto ad un contributo in conto capitale, non superiore al 40% dei costi “ammissibili” sostenuti per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia se ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Diversamente dalla tariffa incentivante, questo contributo è considerato in conto capitale e spetta non alla CER in quanto tale ma a colui che ha sostenuto i costi per l’installazione dell’impianto (dunque, anche alla CER se è titolare dell’impianto), a condizione che entri in esercizio entro diciotto mesi dall’ammissione al contributo (art. 7). Questo contributo spetta, però, solo se l’impianto sarà inserito in una CER o in un Gruppo di autoconsumatori.

Oltre a questi due nuovi interventi finanziari, il D.M. 414/2023 conferma che per gli impianti che rilevano al fine della tariffa incentivante spetta anche il “corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con il TIAD, determinato sulla base dell’energia elettrica

autoconsumata, intendendosi “per ogni ora l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria” (art. 1).

Come anticipato, la tariffa incentivante è erogata dal GSE non ai prosumer nè ai consumer ma alla CER, congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione (che restituisce gli importi già pagati in bolletta dai clienti finali in relazione anche alla quota di energia condivisa prelevata dalla rete). Ai prosumer potrebbe, invece, essere pagato il prezzo per la cessione dell’energia non consumata in situ attraverso il meccanismo del Ritiro Dedicato (in alternativa alla cessione sul libero mercato).

3. Le configurazioni che hanno diritto agli incentivi e ai contributi del D.M. 414/2023 .

Il TIAD disciplina le modalità e la regolazione economica dell’autoconsumo di energia elettrica, a norma degli artt. 8 e 30-33 del D. Lgs. 199/2021. Si tratta del cosiddetto “servizio per l’autoconsumo diffuso” al quale sono ammessi le seguenti configurazioni (art. 3):

- Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (3.2) in quanto i punti di connessione sono ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (3.3), in quanto i punti di connessione sono ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- Comunità energetica rinnovabile (3.4), quale soggetto giuridico diverso dai suoi membri;
- Comunità energetica dei cittadini (3.5), per la quale rilevano anche impianti di produzione di energia diversa da quella elettrica;
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta (3.6);
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (3.7);
- Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

Di queste diverse configurazioni di au-

toconsumo diffuso, il D.M. 414/2023 incentiva solo quelle di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, individuate con l’acronimo CACER, che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia elettrica prodotta:

- i “Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”, ovvero i sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta e utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo (art. 30, c. 1, lett. a, numero 2.2, D. Lgs. 199/2021);
- i “Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”, ovvero sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in quanto i punti di connessione sono ubicati nel medesimo edificio o condominio (art. 30, c. 2 D. Lgs. 199/2021);
- le “Comunità energetiche rinnovabili”, disciplinate dall’art. 31 D. Lgs. 199/2021.

Si tratta, dunque, di sistemi/impianti destinati alla:

- produzione di energia elettrica,
- da fonti rinnovabili,
- per il cosiddetto autoconsumo,
- che utilizzano la rete di distribuzione esistente (e non reti ad hoc).

Particolarmente rilevante è il concetto di “autoconsumo”, in quanto motivo dell’incentivo pubblico, che è definito per *relationem* in modo non del tutto identico da due norme che assumono due diverse prospettive: per il D. Lgs. 199/2021 (art. 2, c. 1, lett. n) il cliente finale è un autoconsumatore quando produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta, mentre per il TIAD (art. 1, c. 1, lett. r), che fa riferimento all’energia elettrica autoconsumata, è l’energia condivisa tra i soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.

Per quanto serve in questa sede, è sufficiente segnalare che il concetto di

autoconsumo implica la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata al consumo in situ e/o la condivisione con altri clienti finali. Questi sistemi assicurano molteplici benefici, e per questo sono incentivati e supportati: anzitutto utilizzando fonti di energia rinnovabili non impoveriscono il creato, in secondo luogo generano e consolidano i legami sociali attraverso la condivisione dell’energia prodotta (e tutto ciò che è indotto), infine riducono lo stress e rendono più efficiente il sistema di distribuzione dell’energia elettrica allocando gli impianti di produzione in prossimità dei luoghi di consumo (area della medesima cabina primaria).

4. Quale collocazione nella CER per gli enti religiosi.

Delle tre configurazioni incentivate, quella che potenzialmente può massimizzare i benefici per il creato, la società e i sistemi di distribuzione dell’energia è la Comunità Energetica Rinnovabile, alla quale può partecipare anche l’ente religioso, come esplicitamente previsto dall’art. 31 D. Lgs. 199/2021.

Eccede il tema affrontato da questo contributo giungere ad una definizione puntuale del perimetro della categoria “ente religioso”; tuttavia certamente vi appartengano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa Cattolica (disciplinati dall’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, L. 121/1985) e quelli delle confessioni religiose che hanno concluso Intese con lo Stato, nonché gli enti riconosciuti a norma della L. 1159/1929 (cosiddetta legge sui culti ammessi).

Poiché le CER sono veri e propri soggetti giuridici (anche senza personalità giuridica) il primo ruolo che può assumere l’ente religioso è quello di membro formale della CER chiedendo:

- di partecipare alla costituzione o - successivamente - di aderire all’associazione CER (con o senza personalità giuridica, anche di Terzo Settore o Impresa Sociale) in qualità di associato;
- di partecipare alla costituzione o - successivamente - di aderire alla fondazione di partecipazione CER in qua-

- lità di partecipante/membro;
- di partecipare alla costituzione o - successivamente - di aderire alla cooperativa CER in qualità di socio;
- di partecipare alla costituzione o - successivamente - di aderire ad una società CER, con la qualifica di impresa sociale, in qualità di socio.

Il tema della natura e della disciplina del soggetto giuridico CER è stato da ultimo trattato dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I, a cura del prof. Cusa, cui si rinvia per gli approfondimenti e le opportune precisazioni.

Poiché gli impianti che rilevano in ordine alla tariffa incentivante e al corrispettivo di valorizzazione possono essere gestiti anche da produttori terzi, diversi dalla CER e dai suoi membri, “purché risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa” (cf. TIAD, art. 3, c. 4 e Decreto CACER, § 1.2.2.4), l’ente religioso - pur non partecipando formalmente alla CER - potrebbe mettere a sua disposizione (mediante un apposito contratto con la CER) i propri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (conformi alle caratteristiche previste dal D.M. 414/2023) al fine di accrescere la quota di energia prodotta e condivisa e, dunque, incentivata.

Qualora l’ente religioso non intenda partecipare formalmente alla CER ma solo mettere a sua disposizione i propri impianti, non potrà, però, esercitare il cosiddetto potere di controllo nella CER (riservato ai membri, a norma dell’art. 31 D. Lgs. 199/2021), e non potrà godere dei benefici riconosciuti ai membri.

5. Enti religiosi e impianti da fonti rinnovabili.

Per concorrere alla crescita del quantitativo di energia condivisa incentivata può essere sufficiente partecipare alla CER in veste di *consumer* (il semplice cliente finale titolare di un punto di connessione per il prelievo dell’energia elettrica acquistata da un qualsiasi produttore), a condizione - però - che nella CER vi sia (per ogni ora) un surplus di energia immessa in rete e prodotta

da impianti da fonti rinnovabili; nel contempo è però evidente che maggiore sarà l’efficienza complessiva di tale configurazione (inclusa quella garantita dagli incentivi economici in senso lato) quanto più alto sarà il quantitativo orario di energia immessa in rete o accumulata assicurata dai prosumer o dai produttori terzi.

Inoltre, la possibilità di accrescere il quantitativo di energia immessa in rete prodotta da impianti da fonti rinnovabili e nella disponibilità e sotto il controllo della CER è un tema ineludibile per la CER qualora abbia tra le proprie finalità anche quella di concorrere alla riduzione delle situazioni di povertà energetica.

Dunque, la crescita del numero degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che rilevano ai fini degli incentivi potrebbe vedere tra i protagonisti anche gli enti religiosi. Si tratta, infatti, di un ruolo che naturalmente corrisponde alla mission sociale dell’ente religioso della Chiesa Cattolica e che è in grado di assumere tenuto conto della tipologia e della quantità di beni immobili posseduti che possono ospitare detti impianti.

Nella valutazione di quale ruolo assumere per favorire la transizione energetica - membro della CER o terzo che mette a disposizione i suoi impianti - l’ente religioso deve anche considerare l’onere finanziario da sostenere per l’installazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché l’impegno richiesto per osservare le norme amministrative e canoniche.

6. Impianti di proprietà o detenuti dall’ente religioso.

Gli impianti da fonte rinnovabile costituiscono il cuore delle configurazioni dell’autoconsumo e della condivisione poiché consentono di disporre di energia elettrica prodotta nei pressi (area territoriale della cabina primaria) dei punti di connessione dei clienti finali e alla CER di percepire la tariffa incentivante e il corrispettivo di valorizzazione.

Come richiamato da Papa France-

sco nella Lettera enciclica *Laudato si’* (2015) anche l’ente religioso della Chiesa Cattolica può cooperare alla diffusione degli impianti da fonti rinnovabili e per sostenere la transizione energetica e lo sviluppo di iniziative “per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti”. Riguardo le diverse modalità di tale partecipazione, si segnalano alcune soluzioni, che possono anche integrarsi tra loro e nel tempo evolversi:

- considerata la significativa disponibilità di aree e edifici, l’ente religioso può concedere la detenzione o il possesso di porzioni di uso immobili affinché altri soggetti provvedano all’installazione di impianti da fonti rinnovabili; si tratta di una soluzione che limita il coinvolgimento (giuridico, economico, finanziario ...) dell’ente religioso ma che, comunque, favorisce la diffusione di questi impianti;
- sui propri immobili (terreni e fabbricati) l’ente religioso può provvedere alla installazione di impianti da fonti rinnovabili, sostenendo direttamente l’onere finanziario (anche attraverso finanziamenti bancari o altri contratti specifici) e diventandone titolare a tutti gli effetti;
- al fine di realizzare impianti su propri immobili, l’ente religioso può concludere accordi con operatori specializzati (per esempio le Esco), così evitando di dover provvedere in prima persona alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, e sostenendo il finanziamento dell’opera attraverso canoni; questa soluzione consente, tra l’altro, all’ente religioso di essere titolare dell’impianto pur senza esserne formalmente (e da su-

bito) proprietario.

Riguardo l'ultima ipotesi, la prassi e poi anche l'ordinamento giuridico hanno identificato specifici contratti per consentire ad un soggetto (nel caso l'ente religioso) di disporre - anche in senso giuridico - di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, pur senza diventarne immediatamente proprietario:

- il contratto di leasing di impianto, la cui disciplina essenziale è il c. 136, dell'art. 1 L. 124/2017 ("Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo pre-stabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo");
- la "locazione di impianto" è una variante che pone a carico del locatore anche la gestione in senso lato dell'impianto, sgravandone il conduttore (per questo motivo l'ente religioso paga un canone più elevato);
- una figura più elaborata, e utilizzabile solo per gli impianti che si configurano tecnicamente come beni immobili, è il contratto rent to buy disciplinato dall'art. 23 D.L. 133/2014, in forza del quale l'ente religioso ottiene subito il godimento dell'impianto (contro il pagamento di un canone) e decorso un certo termine anche la proprietà (il cui prezzo è in parte già pagato con i canoni già versati).

Trattandosi di contratti che sono disciplinati in modo essenziale/minimo dal legislatore occorre prestare attenzione all'ampio spazio riconosciuto ai contraenti per definire più precise clausole negoziali, considerato che da

esse dipende - tra l'altro - l'allocatione all'una o all'altra parte dei rischi di un contratto la cui esecuzione si distende nel tempo (per un approfondimento del tema si veda Bartolini F., I contratti di godimento per lo sviluppo delle comunità energetiche, in *Giurisprudenza Italiana*, dicembre 2023).

L'installazione di un impianto da fonti rinnovabili potrebbe anche essere solo uno degli oggetti di un contratto più articolato, finalizzato all'efficientamento del profilo energetico di un edificio/attività, quale è il contratto di Energy Performance Contract (EPC), per la cui disciplina essenziale occorre far riferimento al D. Lgs. 102/2014 (allegato 8). Anche questi contratti presentano una grande flessibilità, in quanto finalizzati ad ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica di situazioni una diversa dall'altra; dunque, nell'ipotesi che per ottenere questo risultato fosse utile installare un impianto da fonti rinnovabili con le caratteristiche previste dal D.M. 414/2023 e dal Decreto CACER è opportuno verificare la possibilità di renderlo disponibile ad una CER.

Come detto questi contratti presentano norme inderogabili, ma è comunque ampia la possibilità di calibrare le altre clausole negoziali; per questo motivo occorre da parte dell'ente religioso rifuggire approcci eccessivamente semplificati (che frequentemente diventano semplicistici), come pure assumere una posizione eccessivamente passiva nell'elaborazione dell'accordo contrattuale.

7. Adempimenti canonici per gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica.

Come detto, se si assume come punto prospettico la condizione del singolo impianto da fonti rinnovabili, sono due i ruoli che può assumere l'ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica che realizza o comunque dispone formalmente di un impianto:

- diventare membro della CER, così avendo titolo per esercitare assieme agli altri membri il potere di controllo, oppure
- senza diventar membro della CER, at-

tribuire ad essa - in forza di apposito accordo - la disponibilità ed il controllo del "proprio" impianto (TIAD, art. 3.4, lett. g).

A norma del diritto canonico universale (codice di diritto canonico) o particolare (normativa diocesana e regole statutarie) occorre verificare se la decisione di partecipare - anche in senso lato - al progetto CER implica l'assunzione di atti giuridici che secondo le norme canoniche appartengono al novero degli atti di amministrazione straordinaria (a norma dei can. 638, §1 e can. 1281, §1) o, degli atti di alienazione del patrimonio stabile (can. 638, §3 e can. 1292) o degli atti potenzialmente peggiorativi (can. 1295).

In questo caso, infatti, per porli validamente l'amministratore deve acquisire previamente:

- la autorizzazione dell'Ordinario (can. 134) o del Superiore, nel caso si tratti di atti di amministrazione straordinari, nonché anche
 - la licenza della Santa Sede qualora si tratti di atto di alienazione (per es. la costituzione di un diritto reale), oppure di un atto peggiorativo di valore superiore - per l'Italia - ad € 1.000.000. Nell'ipotesi che l'atto o gli atti siano conclusi dal legale rappresentante dell'ente ecclesiastico senza avere acquisito le predette necessarie autorizzazioni o licenze, il diritto canonico universale prevede la sanzione della invalidità che, ai sensi dell'art. 18 L. 222/1985, rileva anche agli effetti civili quando la necessità dei controlli canonici (il cui adempimento è stato omesso dall'amministratore) risulta immediatamente dal codice di diritto canonico oppure da un provvedimento canonico depositato nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura ove ha sede l'ente ecclesiastico.
- L'Istruzione in Materia Amministrativa del 2005 della Conferenza Episcopale Italiana offre ai vescovi diocesani un elenco indicativo (Allegato C) degli atti che dovrebbero essere considerati di amministrazione straordinaria. In relazione alle diverse decisioni che un ente ecclesiastico potrebbe assumere per

realizzare un impianto, oppure per partecipare ad una CER o anche solo per far sì che il proprio impianto sia nella disponibilità e sotto il controllo della comunità, meritano di essere segnalati i seguenti atti:

- l'alienazione di beni immobili di qualunque valore (n. 1),
- ogni disposizione pregiudizievole del patrimonio, quali, ad esempio la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione (n. 3),
- la mutazione di destinazione d'uso di immobili (n. 5),
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore (n. 8),
- l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali (n. 10),
- la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo (n. 11),
- la costituzione di un ramo di attività di Terzo Settore o d'Impresa Sociale (n. 12),
- la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche enti di fatto, persone fisiche (n. 13).

Come detto, si tratta di un elenco indicativo per i Vescovi diocesani; per verificare puntualmente quali siano gli atti di amministrazione straordinaria (talvolta rileva anche il valore dell'atto) per una persona giuridica canonica pubblica (tali sono i soggetti giuridici della Chiesa Cattolica che possono aver acquisito la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), occorre, invece, far riferimento:

- ad uno specifico decreto del Vescovo diocesano, per tutte le parrocchie a lui soggette,
- allo statuto delle Fondazioni di culto (can. 115, § 3) degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, dei Seminari, delle Associazioni Pubbliche di fedeli,
- alle norme interne (presenti nelle Costituzioni, negli Statuti, nei regola-

menti ...) degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.

(Il tema può essere approfondito anche in "La vigilanza canonica sugli enti ecclesiastici", in RatioNonProfit 2/2018 e "Atti di amministrazione e alienazione posti dall'ente ecclesiastico", in RatioNonProfit 4/2018).

8. I vincoli del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004).

Oltre alle autorizzazioni e licenze canoniche, gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica devono prestare attenzione anche ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali - D. Lgs. 42/2004 - per i beni immobili realizzati da oltre settant'anni, opera di autore non più vivente, in quanto il Codice applica esplicitamente anche a tali soggetti il vincolo presunto sui beni (art. 10), le procedure per poter dar corso agli interventi sugli immobili (art. 20) e la costituzione di diritti reali (art. 56), nonché le sanzioni in caso di inosservanza di tali vincoli (artt. 169 e 173).

Infatti, l'art. 12 prescrive che questi beni sono soggetti ad un vincolo presunto che impedisce di realizzare interventi su di essi prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21): "[...] l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'art. 20, c. 1", e l'art. 28 attribuisce al Soprintendente il potere di "ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli artt. 20, 21, 25, 26, 27 ovvero condotti in difformità dell'autorizzazione".

Il caso che immediatamente rileva in ordine al vincolo di cui sopra riguarda la decisione di installare o lasciare installare da parte di terzi un impianto da fonti rinnovabili su un edificio realizzato da oltre settant'anni di proprietà dell'ente ecclesiastico in quanto, qualora fosse considerato un intervento che richiede di acquisire la predetta autorizzazione, occorre osservare il procedimento previsto dall'art. 22 (richiesta

alla Soprintendenza e sua risposta entro 120 giorni, salvo necessità di ottenere chiarimenti o integrazioni).

Qualora, invece, l'ente ecclesiastico intenda concedere a terzi un diritto reale su un proprio fabbricato per la realizzazione da parte loro dell'impianto da fonti rinnovabili occorre dar corso al più oneroso (almeno in termini di tempi e documentazione) processo di Verifica di Interesse Culturale (art. 12) e, qualora la Verifica non escluda positivamente l'interesse culturale, occorre acquisire l'autorizzazione del Ministero ai sensi dell'art. 56, c. 1.

Il primo impatto di questa disciplina sull'ente ecclesiastico che intende realizzare un impianto da fonte rinnovabile è di tipo temporale, in quanto occorre attivare i procedimenti previsti e attendere la loro conclusione; e gli operatori ben sanno - per esperienza - che i termini previsti dal Codice per espletare le verifiche e concedere le autorizzazioni non garantiscono la tempestiva conclusione dell'iter.

9. La fiscalità.

È solo un breve cenno, ma poiché la CER percepisce dal GSE le somme relative agli incentivi e al corrispettivo di valorizzazione, nonché (se del caso) anche il prezzo di vendita dell'energia immessa in rete dagli impianti da fonte rinnovabile (ritiro dedicato), occorre considerare l'eventuale rilevanza fiscale di queste somme e gli effetti economico-finanziari sul risultato di gestione.

Se gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - e il loro inquadramento fiscale - non sono una novità, il sistema CER è invece una soluzione nuova per "spingere" ulteriormente la transizione energetica e dunque occorre accostare con prudenza e sistematicità anche le implicazioni in ordine alla fiscalità, indiretta (IVA) e diretta (IRES).

Un punto prospettico significativo per orientarsi in ordine alla natura fiscale delle somme erogate dal GSE alla CER è offerto dall'Interpello 20.01.2022, n. 37/AdE che esamina la situazione illustrata dal contribuente distinguendo i casi in cui la somma versata ha natura

di corrispettivo (in attività commerciale abituale o occasionale) oppure ha natura di contributo a fondo perso, e individuando i casi in cui la medesima erogazione ha rilevanza ai fini IVA.

La questione è stata ripresa dall'Interpello 28.11.2023, n. 956-1284/2023 in riferimento ad una CER che ha acquisito la qualifica di Ente di Terzo Settore. In particolare, la risposta pone attenzione al fatto che i membri CER abbiano dato mandato alla CER per la vendita dell'energia da essi prodotta e per questo motivo la CER corrisponde ad essi una parte di quanto percepito dal GSE: "In sostanza, per effetto di tali previsioni, l'Istante riceve le predette somme in qualità di "mandataria" per conto dei propri membri, ai quali poi le restituisce. Al riguardo, si ritiene che, nel caso rappresentato, dette somme assumono rilevanza reddituale in capo ai singoli membri con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione 18/E/2021 e nella risposta 37/2022. Inoltre, trattandosi di "restituzione" di somme che la CER istante riceve dal GSE per conto dei propri associati, non sembra configurarsi un aggiramento del divieto stabilito dall'art. 8, c. 2 del CTS, ai sensi del quale per gli enti del Terzo settore «è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo»".

Anche solo queste due risposte raccomandano che per qualificare correttamente la natura degli importi percepiti dalla CER e (eventualmente) erogati ai membri/terzi è necessario previamente considerare:

- la (eventuale) struttura corrispettiva dell'operazione cui si riferisce l'importo versato dal GSE alla CER,
- la natura commerciale o non commerciale del soggetto giuridico CER (non confondendo la non commercialità con la non lucratività),

- la causa giuridica del contratto tra la CER e i suoi membri, in forza del quale la Comunità percepisce delle somme dal GSE.

In seconda battuta occorre verificare anche la rilevanza fiscale per i membri della CER delle (eventuali) somme percepite dalla Comunità, tenuto conto che la loro natura giuridica dipende - come evidenziato dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I al paragrafo 5.3 - dalla tipologia giuridica della CER (associazione/fondazione, società cooperativa, ETS o Impresa Sociale), e dalla medesima natura dipendono anche gli eventuali limiti alla distribuzione ai membri dell'avanzo di esercizio realizzato dalla CER, fatta sempre salva, a parere di chi scrive, la possibilità per la Comunità di erogare contributi "o per aiutare delle persone bisognose diverse dai propri associati o per realizzare attività di interesse generale in favore della comunità ove opera la CER" (Studio n. 38-2024, § 5.3.3).

10. Conclusione.

L'ente religioso, che l'art. 31 D. Lgs. 199/2021 esplicitamente include tra i membri della CER che possono esercitare i poteri di controllo, dispone di molteplici possibilità per partecipare in senso lato alle Comunità di Energia Rinnovabile, così sostenere il processo di transizione energetica il consolidamento dei legami sociali all'interno delle comunità.

Può, infatti, mettere a disposizione della Comunità i propri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, concorrendo così ad accrescere le somme percepite a titolo di incentivi e di corrispettivo di valorizzazione (ruolo di prosumer), come pure aderire alla Comunità come semplice cliente finale (consumer) che concorre alla condivisione dell'energia immessa in rete dagli impianti da fonti rinnovabili.

Considerato che gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica sono diffusi in modo capillare sul territorio e che mediamente dispongono di aree potenzialmente adatte all'installazione di questi impianti, potrebbero anche semplicemente metterle a disposizione

della stessa CER affinché essa provveda (direttamente o attraverso operatori terzi e specifici contratti) alla loro installazione.

Infine, anche per una sua naturale propensione a costituire e rafforzare i legami sociali, l'ente ecclesiastico può operare per la crescita della attenzione al tema della transizione ecologica e una maggior proattività per supportare le situazioni di bisogno e/o fragilità.

Come detto, si tratta di ruoli che non si escludono a vicenda ma che possono coesistere, integrandosi, per valorizzare al meglio le risorse (non solo finanziarie e patrimoniali) di cui dispone l'ente ecclesiastico.

Poter assumere diversi ruoli implica, però, anche un maggior impegno per valutare con attenzione e competenza tanto i benefici a breve e medio termine (più facilmente individuabili), quanto gli impegni, la responsabilità e i rischi a medio e lungo termine (che per natura tendono a rimanere più nell'ombra) delle scelte che si assumeranno.

Questo maggior impegno è ancor più necessario tenuto conto della complessità delle questioni tecniche, gestionali, organizzative, giuridiche ed economico-finanziarie che avvolgono un progetto di Comunità Energetica Rinnovabile. Infatti, per giungere ad una piena efficienza ed efficacia, l'esperienza delle CER implica il coinvolgimento non solo di clienti finali (prosumer e consumer), ma anche di operatori economici che hanno una profonda conoscenza dei sistemi di produzione dell'energia e del relativo mercato: questa asimmetria di conoscenze chiede, anche all'ente ecclesiastico, non di essere colmata né di essere affrontata con fatalismo, ma di essere gestita ... evitando almeno di assumere una posizione eccessivamente passiva nel discernimento delle decisioni da assumere o di semplificare eccessivamente i percorsi da svolgere e le relazioni da costruire.